



CITTA' DI OPPEANO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 07/09/2022

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Oggetto e scopo

Articolo 2 -Definizioni

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi

Articolo 4 - Palestre comunali annesse alle scuole

Articolo 5 - Classificazione delle attività sportive

Articolo 6 -Competenze

TITOLO II -GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 –Forme di gestione -Tipologia delle concessioni

TITOLO III GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI

CAPO I - ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

Articolo 8 - Fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti

Articolo 9 - Tipologie di concessione in uso

CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE

Articolo 10 - Utilizzo annuale/periodico per campionati/tornei ufficiali

Articolo 11 - Utilizzo periodico per tornei o competizioni non ufficiali

Articolo 12 - Competenza e procedimento per l'uso periodico/annuale

CAPO IV - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE

Articolo 13 - Istanze di concessione in uso occasionale

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI

Articolo 14 - Ordine di priorità delle concessioni in uso

TITOLO IV REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 15- Norme di comportamento generale

Articolo 16 - Norme di utilizzo generale

Articolo 17 - Responsabilità

Articolo 18 - Disciplina dell'ingresso del pubblico

Articolo 19 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del Comune

Articolo 20 - Gestione della pubblicità e dei punti ristoro

Articolo 21 – Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

TITOLO V GESTIONE INDIRECTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I -CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Articolo 22 -Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

Articolo 23- Copertura dei costi di gestione-contributo

Articolo 24 -Oneri finanziari

Articolo 25 - Contabilità e rendiconto

Articolo 26 -Procedura per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale

CAPO III -CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Articolo 27 -Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

CAPO III -CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, RINNOVAMENTO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 28 -Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti sportivi

TITOLO VI DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Articolo 29 -Tariffe per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche

Articolo 30 - Tariffe per le concessioni in uso occasionali e concessioni gratuite

Articolo 31 - Modalità di riscossione delle tariffe

Articolo 32 - Canone impianti sportivi

Articolo 33 - Durata delle concessioni

Articolo 34 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

TITOLO VII – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RISOLUZIONE E REVOCA

Articolo 35 - Norme generali sulla manutenzione

Articolo 36 - Divieto di sub concessione

Articolo 37 - Norme generali sulla vigilanza e sull'uso dell'impianto sportivo

Articolo 38 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

Articolo 39 - Recesso

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 - Rinvii

Articolo 41 - Norme transitorie in materia di impianti sportivi

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 -Oggetto e scopo

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di praticare l'attività motoria, l'esercizio fisico e lo sport, il cui esercizio è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità e del suo benessere psicofisico. La possibilità di sviluppare le proprie capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età e condizioni, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo regole di civile convivenza, di praticare l'attività sportiva, di migliorare la qualità della vita e tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, promuovendo azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base e dello sport di cittadinanza e, per coloro i quali ne abbiano le caratteristiche, dello sport di eccellenza.

3. Il Comune di Oppeano promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino, assicurando alle persone con disabilità la fruibilità dei percorsi educativi, motori e sportivi. In particolare il Comune favorisce lo svolgimento di attività sportive speciali e soprattutto le attività sportive inclusive intese come quelle attività in cui disabili e normodotati possano fare insieme e contare indipendentemente dalle proprie disabilità fisiche o mentali.

4. Il Comune di Oppeano si propone inoltre di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, dei campionati delle discipline sportive aventi carattere di particolare complessità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie; favorisce forme di aggregazione e accorpamento tra società e associazioni sportive finalizzate all'uso e alla gestione degli impianti e delle palestre, favorendo forme di collaborazione fra scuole e gruppi sportivi.

5. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e, in particolare, ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale del Veneto n. 8 dell'11 maggio 2015 deve rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale del Veneto n. 8/2015 e dal presente regolamento, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24 della Legge regionale del Veneto n. 8/2015, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, in collaborazione con il gestore, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all' articolo 27 della legge regionale del Veneto n. 8/2015 e dal presente regolamento e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;

6. Sono compresi nell'ambito di cui al precedente comma, oltre agli impianti di proprietà del Comune cui è attribuita destinazione d'uso generica in favore della collettività interessata alle pratiche sportive, anche gli impianti sportivi scolastici limitatamente ai periodi temporali non interessati da attività di carattere didattico.

7. Gli impianti sportivi di nuova realizzazione e quelli ripristinati a seguito di interventi manutentivi di carattere straordinario, finalizzati anche al loro ammodernamento, si considerano utilizzabili secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avvenuto collaudo dei lavori e subordinatamente alla loro formale consegna al Comune.

8. Il presente regolamento viene elaborato nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare:

- Art. 42, 48, 113 e 117 TUEL;
- Legge 27.12.2002 n. 289;
- Legge 6 luglio 2012 n. 135;
- Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 8 (Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva);
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 2 -Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- c) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- d) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
- e) per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
- f) per attività inclusiva si intende l'attività sportiva svolta assieme da normodotati e persone con diverse abilità, oltre alle attività sportive speciali;
- g) per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;
- h) per palestra scolastica: una palestra annessa alle scuole di proprietà comunale e ubicata nel territorio comunale, concessa compatibilmente alle esigenze scolastiche e destinata a cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
- i) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- j) per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- k) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
- l) per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in essi svolte riescono a produrre;

- m) per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo Sport;
- n) per contributo, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza economica;
- o) per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al gestore per l'utilizzo dell'impianto.

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi.

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- impianti sportivi a rilevanza economica;
- impianti sportivi privi di rilevanza economica;
- impianti sportivi di interesse scolastico.

2. Sono classificati come impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente, per servizi a rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

3. Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione.

4. Sono classificati come impianti sportivi di interesse scolastico, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi scolastici, le seguenti strutture:

- a) le palestre scolastiche, ovvero tutte le palestre annessi a edifici scolastici per le quali viene annualmente concesso l'uso in orario extrascolastico dal competente Istituto Scolastico. Le palestre scolastiche sono, per loro natura impianti privi di rilevanza economica;
- b) altri spazi scolastici autorizzati.

5. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, la classificazione degli impianti sportivi sarà effettuata dalla Giunta comunale.

6. La classificazione, di cui ai precedenti commi, per quanto riguarda gli impianti sportivi di nuova costruzione, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuerà con deliberazione sempre della Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo.

7. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali attualmente insistenti nel Comune di Oppeano risultano essere i seguenti:

a) impianti privi di rilevanza economica:

- impianto sportivo del capoluogo;
- impianto sportivo campo da calcio frazione di Vallese;
- impianto sportivo campo da calcio frazione di Cà degli Oppi;
- impianto sportivo frazione di Mazzantica;
- impianto sportivo Palazzetto dello sport di Vallese;
- impianto sportivo campi da tennis del capoluogo;

b) impianti a rilevanza economica:

nessuno

Articolo 4 - Palestre comunali annesse alle scuole

1. Le palestre comunali annesse alle scuole sono fruibili una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.
2. La concessione in uso in orario extrascolastico viene effettuata preventivamente dal competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto annualmente dal Comune.
3. Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza degli utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata. La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.
4. L'uso occasionale da parte della scuola per proprie necessità, durante l'orario concesso per l'uso extrascolastico, deve essere richiesto in forma scritta da parte dell'Istituto competente con almeno 8 giorni di anticipo.
5. Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione sulla base di accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione comunale e gestore.

Articolo 5 - Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono prioritariamente assegnati per la pratica di attività sportiva di interesse pubblico, oltre che, per quanto attiene alle palestre scolastiche, per le attività didattiche.
2. In relazione alla finalità sportiva di cui al comma precedente sono considerate di interesse pubblico, in ordine di priorità, le seguenti attività:
 - attività promosse o organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;
 - attività agonistiche svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
 - attività di avviamento e di promozione dello sport destinate a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni;
 - attività motorio-sportiva specificamente indirizzate ai disabili;
 - attività motorio sportive indirizzate ai disabili, siano esse speciali od inclusive;
 - attività motorio-sportiva specificamente indirizzate agli anziani;
 - attività sportive a carattere amatoriale o non agonistico;
 - attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Articolo 6 - Competenze

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche:

- a) il Consiglio Comunale formula con il presente regolamento gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
- b) la Giunta Comunale:
 - definisce le tariffe e i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della vigente normativa;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) i Responsabili dei servizi, avuto riguardo ognuno per la parte di rispettiva competenza:
- provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di assegnazione indicati dalla Giunta Comunale, mediante predisposizione del piano annuale di utilizzo in coordinamento con l'Assessorato allo Sport;
- rilasciano le concessioni in uso degli impianti sportivi, in caso di gestione diretta;
- stipulano le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- verificano il rispetto, da parte delle Società Sportive, delle norme previste dal presente Regolamento, applicando eventualmente le sanzioni ivi previste;
- verificano, in caso di gestione indiretta, la corretta manutenzione degli impianti da parte del gestore;
- esercitano ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta Comunale;
- applicano, in caso di gestione diretta dell'impianto, le tariffe a carico degli utilizzatori, verificandone l'avvenuto incasso;
- curano gli adempimenti di legge in materia di agibilità e sicurezza degli impianti sportivi.

TITOLO II -GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7 –Forme di gestione -Tipologia delle concessioni

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle seguenti forme:
 - a) gestione diretta; per gestione diretta si intende quella effettuata dal Comune con proprie risorse economiche e personali;
 - b) gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica;
 - c) gestione indiretta di impianti con rilevanza economica.
 Gli impianti possono essere dati in gestione, in gestione ed uso o in semplice uso; le palestre scolastiche solo in uso.
2. Il Comune autorizza l'uso e la gestione degli impianti con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.
3. La convenzione che regola la concessione per la gestione di un impianto stabilisce l'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti anche nella legge regionale vigente in materia, stabilendo anche le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
4. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell'impianto oppure il diritto di gestione dell'impianto e il relativo diritto di utilizzo.
5. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;
 - b) concessione in uso di palestre scolastiche;

- c) concessione per la gestione ed uso di impianti privi di rilevanza imprenditoriale;
- d) concessione per la gestione ed uso di impianti con rilevanza imprenditoriale;
- e) concessione per la costruzione e per la gestione, anche nella forma della finanza di progetto, sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente in rapporto all'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

TITOLO III GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI

CAPO I - ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

Articolo 8 - Fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti

1. Nel quadro delle finalità di incentivazione delle attività di promozione e di educazione sportiva, mirate anche a consentire la corretta utilizzazione del tempo libero, gli impianti sportivi comunali e le loro dotazioni strumentali, vengono concessi in uso, alle condizioni fissate dal presente regolamento, ai seguenti soggetti: in via prioritaria a:

a) Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all'Albo comunale delle libere associazioni da almeno sei mesi;

b) nel caso rimangano spazi non utilizzati dalle associazioni/società sportive iscritte all'Albo, in via prioritaria a:

- Associazioni del tempo libero iscritte all'Albo comunale per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;

- Gruppi sportivi scolastici;

c) In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a:

- Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva affiliati al CONI, in collaborazione con le società sportive che gestiscono l'impianto;

- Associazioni e società dilettantistiche non iscritte all'Albo comunale aventi sede legale e/o operativa principale in altro Comune, nel caso di richiesta di spazi sportivi non assegnati;

- Associazioni del tempo libero non iscritte all'Albo comunale per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;

- Società sportive professionistiche;

- Associazioni sportive e non, enti, federazioni sportive per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e del tempo libero che rivestano un peculiare interesse per la cittadinanza e compatibili con la programmazione in atto nei vari impianti e con le caratteristiche strutturali degli stessi, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

Articolo 9 - Tipologie di concessione in uso

1. La concessione in uso degli impianti sportivi comunali può essere:

a) periodica o annuale, quando viene richiesta da un gruppo sportivo (associazione, società, gruppo sportivo), che dimostri di esercitare, con proprie compagini, attività agonistica o dilettantistica riferita ad un certo arco temporale, secondo calendari prefissati e comunque non superiori all'anno sportivo;

b) occasionale, quando viene richiesta ed accordata per l'esercizio occasionale di attività sportive organizzate da associazioni, società, gruppi, comitati sportivi.

2. L'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell'impianto avviene tramite l'adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive o ludico associative ivi indicate e disciplinate.

CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE

Articolo 10 - Utilizzo annuale/periodico per campionati/tornei ufficiali

1. In sede di programmazione annuale è fatto obbligo a tutte le associazioni sportive, associazioni, comprese quelle che gestiscono gli impianti sportivi, di presentare una programmazione (per anno sportivo) dell'attività che intendono svolgere entro il 30 giugno di ogni anno al Servizio Sport. Il Servizio Sport programma, in via provvisoria, l'uso degli spazi entro il 31 luglio, confermandolo alle società che ne hanno fatto richiesta entro il 30 settembre, previa acquisizione del nulla osta del Dirigente Scolastico.

2. I gruppi sportivi che dimostrino di essere impegnati in campionati agonistici organizzati ufficialmente dalle federazioni sportive nazionali o dalle loro sedi periferiche, possono chiedere la concessione in uso dell'impianto di loro interesse per l'intera stagione sportiva, con riferimento agli orari preferibili di allenamento nonché agli orari preferibili per le gare casalinghe.

3. L'istanza di concessione in uso per l'intera stagione sportiva dovrà contenere gli elementi necessari alla valutazione dei criteri ed essere indirizzate:

- a) al competente Servizio Sport per tutti gli impianti a gestione diretta o per i quali l'Amministrazione dispone la programmazione degli spazi;
- b) al soggetto affidatario degli impianti dati in gestione nelle modalità definite dal singolo contratto di gestione nel rispetto del presente Regolamento; in tal caso sia la domanda che la concessione dovranno pervenire, per conoscenza, al competente ufficio comunale.

4. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'anno di competenza e dovranno essere compilate su apposito modulo predisposto dall'Ufficio sport (firmate dal legale rappresentante/presidente, ovvero dall'atleta singolo che abbia compiuto il 18° anno di età) riportante i seguenti dati essenziali:

- a) l'impianto che si intende utilizzare, il tipo di attività sportiva che si intende svolgere, il periodo di utilizzo per il quale si inoltra richiesta, specificando gli orari ed i giorni settimanali di allenamento nonché gli orari ed i giorni delle gare casalinghe;
- b) il tipo di attività svolta dall'associazione (agonistica, dilettantistica, ecc.);
- c) la composizione delle squadre/gruppi di atleti coinvolti;
- d) l'incondizionata accettazione delle condizioni economiche e giuridiche d'uso degli impianti;
- e) il nominativo del/dei responsabile/i dell'attività sportiva;
- f) dichiarazione di presa visione per accettazione delle norme di cui al presente Regolamento;
- g) dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile;
- h) dichiarazione di rispetto delle norme sulla sicurezza;

La società/associazione sportiva richiedente dovrà essere in regola con il pagamento delle tariffe pregresse (con riferimento ai giorni di ritardo nei versamenti ed agli importi non interamente versati).

5. Alla domanda devono essere allegati, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione:

- a) copia dell'atto costitutivo/statuto dell'associazione richiedente, qualora tale atto non risulti già depositato presso l'ente Comunale;
- b) copia della polizza in corso di validità di assicurazione RCT e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni a persone e/o cose;

6. Il termine indicato al comma 4 non deve intendersi perentorio. Tuttavia, il mancato rispetto del termine comporterà la minore priorità ai sensi del successivo art. 14.

Articolo 11 - Utilizzo periodico per tornei o competizioni non ufficiali

1. Compatibilmente con la disponibilità dell'impianto sportivo, una volta valutate le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, l'impianto sportivo di che trattasi può essere concesso ad associazioni che impegnano propri gruppi sportivi in tornei/campionati non organizzati dalle corrispondenti federazioni sportive nazionali o periferiche, anche a prescindere dall'affiliazione a quest'ultime, a condizione che le manifestazioni programmate siano regolari.

2. Inoltre, valutate prioritariamente le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, gli impianti possono essere concessi ad associazioni o gruppi che praticano attività sportiva amatoriale non agonistica al di fuori di tornei o campionati.

3. Le modalità di predisposizione e di presentazione dell'istanza sono analoghe a quelle disciplinate dal precedente articolo.

Articolo 12 - Competenza e procedimento per l'uso periodico/annuale

1. In caso di gestione diretta degli impianti sportivi l'Ufficio comunale competente, in coordinamento con l'Assessorato allo Sport, curerà, entro il 30 settembre di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle strutture sportive alla luce delle domande regolarmente prodotte, e previa acquisizione dei pareri di competenza delle Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesse alle scuole.

2. Il Dirigente competente in materia provvede a rilasciare l'autorizzazione annuale/periodica degli impianti sportivi comunali, in conformità agli orari assegnati e nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare le giornate e le ore di effettivo utilizzo dell'impianto, sia per gli allenamenti, sia per gli incontri programmati.

3. In presenza di due o più istanze tendenti all'utilizzo dello stesso impianto sportivo secondo calendari concomitanti, il Dirigente si atterrà ai criteri di priorità individuati al successivo art. 14.

4. Le strutture sportive si intendono assegnate nello stato di fatto in cui si trovano al momento dell'assegnazione e sono servite di acqua, luce, e, nei periodi prescritti, di riscaldamento.

5. Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, assegnazioni provvisorie. Le stesse, per quanto riguarda le palestre annesse alle scuole, sottostanno comunque alla previa acquisizione del parere di competenza dell'Istituzione Scolastica.

6. Il rilascio delle assegnazioni implica il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'art. 29 e seguenti. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di assegnazione d'uso dovranno essere comunicate in forma scritta ed avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal giorno 1° del mese successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Comune).

7. Le assegnazioni temporanee di utilizzo sono revocabili in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, su valutazione insindacabile dal Comune.

8. Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura assegnata quale impianto/palestra per attività ginnico-sportive, per uso scolastico e per la preparazione atletica. L'assegnatario è tenuto a verificare l'agibilità e le eventuali omologazioni per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito. In particolare, per quanto attiene la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, gli utilizzatori dovranno uniformarsi alle indicazioni fornite dal gestore della struttura

assegnata, nonché a quanto indicato nello specifico piano di emergenza ed evacuazione redatto dal gestore, con particolare attenzione al numero massimo di persone che possono affluire nell'impianto come indicato sul piano stesso.

9. Nel caso un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in assegnazione in uso, dovrà comunicarlo al Servizio competente, che riassegnerà gli spazi in base alle istanze ricevute e alle risultanze dell'istruttoria svolta.

10. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo mail e con un anticipo di almeno cinque giorni.

11. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

12. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine cronologico di presentazione delle domande.

CAPO IV - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE

Articolo 13 - Istanze di concessione in uso occasionale

1. Le istanze intese ad ottenere l'uso occasionale degli impianti sportivi comunali possono essere presentate al Comune dai gruppi sportivi regolarmente costituiti.

2. Le istanze di cui al precedente comma devono pervenire al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per l'utilizzazione della struttura sportiva, fatti salvi casi d'urgenza.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo sportivo, se regolarmente costituito, o dal soggetto designato quale responsabile del gruppo sportivo costituito. Nel contesto dell'istanza dovranno essere riportati i seguenti elementi informativi:

a) tipo di pratica sportiva e/o manifestazione da realizzare;

b) numero, anche approssimativo degli atleti partecipanti;

c) data e ora fissate per l'utilizzazione della struttura sportiva;

d) specificazione del regime di accesso del pubblico (gratuito o a pagamento qualora ricorra tale evenienza);

e) dichiarazione di accettazione delle condizioni d'uso stabilite dal Comune;

f) copia della polizza di assicurazione RCT e RCO;

4. In ogni caso la concessione in uso occasionale non può essere anteposta alle concessioni in uso periodiche/annuali già rilasciate, né modificare la programmazione già effettuata.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI

Articolo 14 - Ordine di priorità delle concessioni in uso

1. Ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi comunali, in caso di richieste concernenti giornate, orari o periodi concomitanti, si osserva il seguente ordine di priorità e di rilevanza:

a) tipologia dell'utilizzo (nell'ordine: annuale - periodico - occasionale);

b) Associazioni e/o Società Sportive iscritte all'Albo comunale da almeno sei mesi;

c) partecipazione a campionati organizzati da federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, con priorità, in caso di pluralità di domande dello stesso sport, alla squadra militante in serie/categoria maggiore;

- d) continuità nell'utilizzo per la stessa specialità e/o stesso settore (con riferimento agli orari assegnati nelle stagioni sportive precedenti);
 - e) società/associazione sportiva con il maggior numero di atleti minori residenti praticanti lo stesso sport (con riferimento al numero degli iscritti tesserati nella stagione sportiva precedente), previa presentazione dei tabulati dell'anno precedente delle federazioni sportive o enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
 - f) società/associazione sportiva non destinataria di contestazioni e/o rilievi da parte del Comune in ordine all'osservanza delle norme regolamentari, delle autorizzazioni rilasciate dall'ente e dei canoni di correttezza (con riferimento alla stagione sportiva precedente);
 - g) società/associazione sportiva con il maggior numero di iscritti portatori di disabilità certificata ai sensi della L. n. 102/94 (con riferimento al numero degli iscritti tesserati nella stagione sportiva precedente);
 - h) società/associazione sportiva non appartenente a federazioni sportive nazionali affiliate al CONI;
 - i) data di presentazione dell'istanza (con riferimento al numero di protocollo comunale).
2. Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni forma di mediazione del rapporto con i richiedenti, mirando ad armonizzare le richieste stesse, nell'ottica del miglior utilizzo generale della impiantistica. A tal fine potrà essere indetta conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità, per i soggetti stessi, di individuare impianti, periodi, giornate ed orari alternativi a quelli che risultano esplicitati nell'istanza.
 3. Il Dirigente competente, in coordinamento con l'Assessorato allo Sport, sulla base dei criteri sopra indicati, adotta entro il 30 settembre il piano di utilizzo di ciascun impianto sportivo, stilandone il relativo calendario e dandone pubblicità tramite il sito web comunale.
 4. Al verificarsi dell'impossibilità della mediazione, l'assegnazione degli impianti avverrà con riferimento alle caratteristiche del richiedente e alle tipologie delle attività per le quali essa è richiesta, nel rispetto degli ordini di priorità stabiliti dal presente Regolamento, assicurando comunque l'utilizzo delle strutture comunali a tutte le associazioni richiedenti. A tal fine il Comune si riserva di identificare la struttura più idonea allo svolgimento di uno sport specifico, con riguardo in particolare agli spazi ed al numero di atleti che utilizzeranno la struttura.
 5. Il Servizio Sport avrà facoltà di apportare parziali modifiche alla programmazione approvata.

TITOLO IV REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 15- Norme di comportamento generale

1. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle strutture, delle relative pertinenze, delle attrezzature e dei servizi, nonché nei confronti degli altri utenti, nel rispetto della Carta etica dello sport, come previsto dalla legge R.V. 8/2015.
2. Al fine di assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
 - a) svolgere attività diverse da quelle consentite e/o autorizzate;
 - b) utilizzare l'impianto al di fuori degli orari consentiti e/o autorizzati;
 - c) accedere ed utilizzare l'impianto in assenza di specifica autorizzazione;
 - d) detenere le chiavi di accesso dell'impianto senza regolare autorizzazione;
 - e) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso;
 - f) spostare gli attrezzi di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o usare gli stessi attrezzi al di fuori dell'impianto cui sono destinati;
 - g) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali in assenza di specifica autorizzazione scritta;

- h) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - i) usare calzature non adeguate all'interno dell'impianto;
 - j) sporcare o imbrattare l'impianto e/o le sue pertinenze e/o le relative attrezzature e servizi;
3. Valgono in ogni caso gli ulteriori divieti previsti dalla normativa vigente (es. divieto di fumo negli spazi pubblici, ecc.).
 4. La Giunta Comunale si riserva di predisporre specifiche norme comportamentali per l'utilizzo dei singoli impianti sportivi.

Articolo 16 - Norme di utilizzo generale

1. La vigilanza, la cura e la custodia dell'impianto (campo da gioco, spogliatoi, attrezzature, servizi, magazzino e quant'altro) è affidata agli assegnatari, relativamente ai loro periodi di utilizzo.
2. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati; nell'orario assegnato è compreso l'eventuale montaggio e smontaggio delle attrezzature per lo svolgimento di gare e allenamenti.
3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre agli incaricati del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
4. E' fatto obbligo a ciascuna associazione/società utilizzatrice di individuare un responsabile/referente per l'impianto utilizzato, che dovrà essere sempre presente nell'impianto durante l'orario assegnato. In mancanza di tale indicazione, si farà riferimento al legale rappresentante dell'associazione o della società autorizzata all'utilizzo della struttura.
5. E' fatto obbligo a ciascun gruppo sportivo utilizzatore di apporre la firma nell'apposito registro presenze qualora istituito, a conferma dell'attività svolta e per eventuali osservazioni.
6. E' fatto obbligo a ciascuna associazione/società utilizzatrice di richiedere preventivamente l'assenso ad utilizzare strumentazione e/o attrezzatura non in dotazione dell'impianto.
7. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di usare ogni accorgimento necessario affinché vengano rispettate scrupolosamente le norme di igiene e decoro, lasciando tutti gli ambienti puliti ed ordinati al termine dell'utilizzo.
8. Non è consentito il consumo di alimenti e bevande all'interno delle palestre e degli impianti sportivi e locali di pertinenza degli stessi.
9. L'utilizzatore assume in via esclusiva la responsabilità che tutti gli atleti siano in regola con la certificazione medica prevista.
10. Le gare hanno precedenza sugli allenamenti; la società che, in occasione dello svolgimento della gara infrasettimanale occupa fasce orarie di utilizzo assegnate ad altre società, ha l'onere di comunicare per tempo a queste ultime tale circostanza.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.
12. Gli impianti sportivi devono essere dotati di defibrillatore e deve essere assicurata la presenza di personale qualificato per il suo uso.
13. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovesse verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
14. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente/associazione è tenuto/a a rifondere i relativi danni all'Amministrazione Comunale.

Articolo 17 - Responsabilità

1. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dai propri iscritti e/o appartenenti, durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento del danno arrecato.
2. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono ugualmente responsabili dei danni che vengano arrecati agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi dal pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati.
3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono altresì responsabili di qualsiasi infortunio occorso ai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione, nonché di qualsiasi infortunio causato a terzi dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati si assumono pienamente ed incondizionatamente l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle prescritte in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
5. In tutti i casi precedenti, la responsabilità è imputata al legale rappresentate pro - tempore dell'ente, società, associazione e gruppi sportivo autorizzato, qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società, o qualora il sinistro si sia verificato nell'orario di assegnazione della società stessa.
6. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono sempre e comunque responsabili della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E' obbligatoria la presenza di un incaricato della società, che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finché l'ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo.
7. A garanzia di quanto stabilito ai commi precedenti, gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C.T. ed R.C.O., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, da presentare in copia unitamente alla domanda di richiesta di utilizzo degli impianti; i massimali di tali garanzie, nonché eventuali condizioni particolari in relazione all'impianto di utilizzo, verranno stabilite con successivo atto della Giunta Comunale.
8. Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
8. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti, furti, ammanchi lamentati dagli utenti a danno di proprie cose depositate all'interno degli impianti, né di danni o furti che dovessero verificarsi a danno di mezzi di trasporto di proprietà degli utenti (biciclette, motoveicoli, automezzi, ecc.) sostanti nelle aree di parcheggio limitrofe all'impianto.

Articolo 18 - Disciplina dell'ingresso del pubblico

1. L'ammissione del pubblico alle manifestazioni sportive deve avvenire nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti e sui locali di pubblico spettacolo.
2. In nessun caso potrà essere superato il limite di spettatori fissato dai competenti organi tecnici di vigilanza, ovvero dal certificato di agibilità dei singoli impianti sportivi.
3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono comunque responsabili dei danni arrecati a cose e/o persone o comunque subiti dal Comune per l'inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi.

Articolo 19 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del Comune

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati in via straordinaria per singole manifestazioni da parte di enti od associazioni culturali, ricreative, di promozione sociale. Tale evenienza è comunque subordinata al rispetto delle attività già programmate dalle associazioni sportive.

Articolo 20 - Gestione della pubblicità e dei punti di ristoro

1. L'associazione concessionaria non può dare corso all'interno della struttura ad alcuna forma di pubblicità o di pubblica affissione non consentita dal Comune ai sensi della normativa vigente in materia. L'eventuale violazione del predetto divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di legge, fatta salva la facoltà di revoca con effetto immediato della concessione.
2. In particolare, la gestione di eventuali spazi pubblicitari verrà disciplinata con apposito provvedimento del Dirigente competente, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) in caso di gestione diretta dell'impianto da parte del Comune, salvo specifiche e motivate deroghe, gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto verranno concessi dal Comune, previo pagamento al Comune stesso da parte del richiedente di un canone determinato in ragione dello spazio concesso e del periodo di concessione. Le modalità di concessione, i termini, gli spazi e le tariffe di concessione vengono determinati con specifico provvedimento di Giunta Comunale;
 - b) nel caso di gestione dell'impianto assegnata ad uno dei soggetti di cui all'art. 22 e segg. del presente regolamento le procedure amministrative per la gestione degli spazi pubblicitario sono a carico del gestore che introiterà i relativi proventi, fornendo all'Amministrazione Comunale specifica rendicontazione.
3. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alle attività di servizio bar e ristoro, qualora presenti all'interno dell'impianto sportivo, dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria, il quale sarà tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di concessione e non saranno trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della concessione.
4. Sono a carico del concessionario degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale tutti gli oneri fiscali relativi all'esercizio dei punti di ristoro, così come allo stesso dovranno riferirsi tutti i documenti contabili di acquisto e cessione di beni e servizi. E' espressamente vietata ogni forma di sub concessione. Possono usufruire dei servizi di ristoro esclusivamente gli aventi titolo quali, ad esempio, i soci qualora la concessionaria sia una associazione asd, gli atleti anche amatoriali in occasione dell'utilizzo dell'impianto, il pubblico in qualità di accompagnatore di minori in occasione degli allenamenti, o, in generale, in occasione di tornei ed eventi sportivi, o assimilabili.

5. E' data facoltà al solo concessionario dell'impianto sportivo a rilevanza imprenditoriale "F. Garofoli" di affidare a terzi la gestione dei punti di ristoro, con il conseguente adeguamento al sub concessionario degli obblighi in materia amministrativa e fiscale. Nei rapporti tra concessionario e sub-concessionario il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti. In alcun modo l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio. Il sub gestore ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Articolo 21 – Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Comune, con propri incaricati, vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Polizia.

2. L'Ufficio competente può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità:

- per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare rilevanza promosse dall'Amministrazione;
- per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse; - per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità indicate nell'autorizzazione d'uso.

In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere all'Amministrazione e/o al titolare della gestione degli impianti le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

3. Il Servizio Sport ha facoltà di dichiarare la decadenza o la sospensione delle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Servizio Sport o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
- e) non rispettino quanto stabilito in sede di programmazione. Il mancato utilizzo dovrà essere accertato dal Servizio Sport.

La decadenza/revoca, ovvero la sospensione dell'assegnazione, sarà preceduta da contestazione formale delle inadempienze riscontrate e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Il Servizio competente può altresì revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- d) per svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
- e) per arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
- f) per utilizzo delle strutture da parte di soggetti non iscritti/tesserati con la società assegnataria;
- g) per sub assegnazione degli spazi a terzi;
- h) per danni alla struttura assegnata procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento;

i) inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

5. Il Comune può, in qualsiasi momento, in caso di sopraggiunta necessità (ad es. sospensione d'uso di uno degli impianti o palestre scolastiche) revocare tutte le assegnazioni d'uso precedentemente autorizzate e riassegnare nel complesso gli spazi secondo i criteri esposti agli articoli precedenti, previa comunicazione agli assegnatari d'uso e ai gestori.

TITOLO V GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I -CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Articolo 22 -Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi di cui al presente capo, disciplinato dal presente regolamento, viene esercitata in forma diretta oppure in forma indiretta, mediante concessione a terzi.

2. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi art. 164, comma 3) Codice Appalti, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI sez. IV.

3.L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, avviene ai sensi dell'art. 90, comma 25, della legge 289/2002, dell'art. 4 comma 7 della Legge 135/2012, nonché dell'art. 26, comma 2, della Legge regionale n. 8/2015, in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali con le seguenti modalità:

a) previa attivazione di idonea indagine esplorativa fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;

b) in via diretta:

- **qualora vi sia nel territorio comunale un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto (impianto specialistico);**

- **per periodi limitati in attesa sia avviato il procedimento di evidenza pubblica nell'interesse comune di continuare le attività sportive praticate;**

- **qualora la procedura di evidenza pubblica sia andata deserta.**

4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al medesimo comma.

5. I criteri minimi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi sono i seguenti:

a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata con il concessionario, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi di imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di tutti i soggetti di cui al comma 2, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;

b) adeguata valutazione dell'esperienza e affidabilità del concorrente – tecnica ed economica, sotto i seguenti profili:

- comprovata esperienza nella gestione di attività sportive affini a quelle praticabili nell'impianto oggetto della specifica assegnazione (a titolo esemplificativo, attinenza degli impianti

gestiti con quelli oggetto della specifica assegnazione, in relazione alle attività esercitate; numero medio di tesserati nel triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta);

- sodalizio sportivo, che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento dell'impianto sportivo;

- radicamento nel territorio (a titolo esemplificativo, con specifico riferimento alle attività praticabili nell'impianto, numero medio di tesserati, divisi per fasce di età, residenti in Oppeano, nel triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta);

- qualificazione degli istruttori e allenatori (in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto);

- diversificazione delle attività svolte per fasce di età (esordienti, ragazzi, ecc.), tipo di attività agonistiche svolte; eventuale organizzazione di attività a favore di anziani e persone con disabilità, sempre con specifico riferimento alle attività praticabili nell'impianto, adozione di un Codice Etico da far rispettare ai propri allenatori, atleti e familiari;

c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, con riferimento ai seguenti aspetti:

- gestione delle attività sportive (ad esempio attività da praticare e loro valenza scolare, sociale, promozionale, agonistica; potenziale bacino d'utenza; promozione di attività sportive poco diffuse, ecc.);

- completezza e qualificazione dello staff tecnico (costituito dall'insieme degli istruttori, degli allenatori e degli addetti alla gestione degli impianti) rispetto alle attività sportive proposte e alla loro suddivisione per fascia di età;

- gestione operativa dell'impianto (utilizzo: orari, frequenza, stagionalità, organizzazione del personale utilizzato per la gestione dell'impianto, ecc);

- eventuali attività collaterali: sportive, agonistiche, amatoriali, ricreative che verranno svolte all'interno dell'impianto, aventi la finalità di identificare l'impianto stesso come luogo di aggregazione ed integrazione per il territorio di riferimento dell'impianto;

- organizzazione di attività a favore di giovani, di diversamente abili, di anziani e di soggetti svantaggiati;

- eventuali iniziative promozionali;

d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla preliminare indicazione da parte del Comune di Oppeano del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione, anche indiretto, nella forma della compartecipazione ai consumi energetici;

e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricettive e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;

f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;

g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto ai sensi della precedente lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

6. La durata della concessione sarà di norma quinquennale (5 anni). Qualora sia prevista, sull'impianto, in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire totalmente o parzialmente a spese del concessionario, la concessione potrà avere una durata superiore a cinque anni e fino ad un massimo di venti, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto, degli investimenti, nonché dei vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del

miglioramento apportato all'impianto con ciò consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

7. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- e) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- e) obblighi e diritti degli aderenti;
- f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico/finanziario;
- g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico/finanziario.

8. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 4 lettera f) abbiano per oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo.

Articolo 23- Copertura dei costi di gestione-contributo

1. Per gli impianti privi di rilevanza imprenditoriale, laddove i ricavi della gestione non coprano i costi di esercizio, può essere riconosciuto all'assegnatario un contributo annuo di gestione.

2. Il contributo è volto a concorrere alle spese di conduzione, determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore e dei presunti ricavi derivanti da:

- applicazione delle tariffe di utilizzo stabilite dal Comune;
- pubblicità, a totale favore del concessionario;
- eventuale attività di bar/ristoro, qualora presenti nell'impianto.

3. Il costo di esercizio dell'impianto è determinato sulla base dei valori dei costi dell'ultimo triennio o comunque determinandoli, ove non disponibili, tenendo conto di:

- consumi;
- quota costo personale, in dipendenza della tipologia della struttura;
- manutenzione ordinaria;

4. La differenza tra costo d'impianto ed entrata costituisce l'eventuale contributo di gestione, la cui misura e modalità di erogazione è fissata dalla Giunta comunale. Detto contributo potrà essere rivisto in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni, tali da modificare sostanzialmente l'entità dello stesso, sempre previa deliberazione della Giunta comunale.

5. Ai soli fini di stima di massima dei costi e ricavi della gestione le attività collaterali eventualmente esercitate nell'impianto saranno oggetto di specifiche valutazioni sulla loro redditività commerciale, tenuto conto anche dello stato dei locali, della funzione aggregativa e di ogni altro elemento disponibile.

Articolo 24 - Oneri finanziari

1. Nell'affidamento della gestione di impianti sportivi comunali sono a carico del concessionario tutti i costi di esercizio e precisamente:

- utenze e consumi in genere;
- personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
- rimborsi spese per attività di volontariato;

- oneri fiscali ed assicurativi;
 - manutenzione ordinaria delle strutture, che dovrà comunque essere documentata dal gestore.
2. Rimane a carico dell'Amministrazione comunale:
- la manutenzione straordinaria, fatta salva la possibilità di stabilire in sede di gara determinati oneri di investimento a carico del gestore.

Articolo 25 - Contabilità e rendiconto

1. Per tutti gli impianti sportivi in gestione indiretta, i concessionari dovranno presentare un rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
2. Il gestore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Articolo 26 - Procedura per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale

1. **L'affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza economica (o imprenditoriale) avviene previa attivazione di un'indagine esplorativa, a mezzo di pubblicazione di un avviso sul sito internet del Comune di Oppeano, per verificare se tra i soggetti di cui all'articolo 22, comma 3, vi siano soggetti interessati alla gestione degli impianti sportivi.**
2. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto sono disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
3. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) i criteri d'uso dell'impianto, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge regionale del Veneto n. 8/2015;
 - b) le condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
 - c) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
 - d) modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e della conduzione dell'impianto. La convenzione dovrà essere improntata alle seguenti priorità:
 - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - b) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
4. Alla convenzione dovranno essere allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione, redatti secondo i seguenti contenuti:
 - a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
5. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari eventualmente stabiliti dal Comune.
6. La concessione può riguardare uno o più impianti sportivi.

7. Al titolare della concessione in gestione dell'impianto spetta, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o esclusivamente in forma diretta la gestione delle eventuali attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività economiche collaterali collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, secondo quanto stabilito in sede convenzionale. La gestione in forma indiretta degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari tramite terzi deve essere formalizzata da apposito contratto, e il canone previsto e ogni altra somma corrisposta da terzi al concessionario dovranno risultare nel bilancio di gestione.
8. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese successivo alla scadenza annuale della concessione di ogni anno sportivo, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio finanziario relativo all'anno sportivo precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.
9. Ogni altro aspetto è definito in sede convenzionale.

CAPO II -CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Articolo 27 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, nella forma della concessione di servizi, e secondo i criteri minimi di cui al precedente articolo 22, comma 5, ad esclusione dei profili di radicamento sul territorio e di contribuzione ai consumi energetici, non applicabili a questa categoria di impianti, e dei vincoli tariffari.
2. L'Amministrazione Comunale formula il bando di gara e il capitolato speciale di disciplina della concessione in modo da consentire la possibilità della partecipazione alla gara anche alle società sportive professionistiche oltre che a quelle dilettantistiche, fermo restando che la partecipazione alla gara dipenderà dal possesso di tutti i requisiti formali e di capacità tecnica ed economica richiesti dal relativo bando per tutti i potenziali concorrenti.
3. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due sub criteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
4. Oltre a tutti gli obblighi e le facoltà gestionali indicati nel presente Regolamento, il concessionario dovrà assumere tutti gli ulteriori obblighi fissati nel capitolato speciale di disciplina della concessione, compreso quello, ove previsto, di eseguire, in luogo dell'Amministrazione Comunale, gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari. Il capitolato speciale potrà altresì prevedere la facoltà per il concessionario di eseguire interventi di innovazione e di miglioria dell'impianto previamente autorizzati dal Comune nei termini e alle condizioni previste dal capitolato stesso. Il concessionario sarà obbligato ad eseguire tutte le opere e/o realizzare tutte le attività eventualmente previste nel progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto presentato in sede di gara, secondo un crono programma concordato con l'Amministrazione, con la sola esclusione di quelle espressamente non approvate o non autorizzate dal Comune.
5. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione, nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio;
- e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria;
- f) la ripartizione, tra Comune e gestore, degli oneri relativi alla manutenzione straordinaria;
- g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

CAPO III -CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, RINNOVAMENTO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 28 - Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi sono disciplinate dalla normativa vigente.
2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti.

TITOLO VI -DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Articolo 29 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto al gestore, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe vengono approvate sulla base di una disamina dei costi di gestione del livello dei singoli impianti, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'accesso dei giovani e delle fasce deboli e tenendo conto, comunque, delle disposizioni legislative che prescrivono determinati limiti di copertura delle spese per i servizi a domanda individuale, fatte salve le eventuali agevolazioni e deroghe di legge e nel rispetto della condizione secondo cui il computo di tale limite minimo di copertura delle spese è riferito al complesso dei servizi a domanda individuale.
3. L'Amministrazione Comunale può applicare tariffe maggiorate in caso di utilizzo dell'impianto da parte di gruppi od associazioni aventi sede fuori del territorio comunale.
4. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
5. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.

Articolo 30 - Tariffe per le concessioni in uso occasionali e concessioni gratuite

1. La concessione d'uso occasionale degli impianti sportivi è subordinata al pagamento delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta comunale, unitamente con le modalità ed i termini di pagamento.
2. Gli impianti sportivi saranno concessi in uso gratuitamente quando ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la concessione di immobili e locali di proprietà del Comune (es. patrocinio) nonché per manifestazioni anche non sportive organizzate con l'intento di devolvere il relativo incasso per finalità umanitarie, per sovvenzionare ricerche medico/scientifiche o per altre finalità di alta rilevanza sociale.
3. Ricorrendo la condizione di cui alla seconda parte del precedente comma, l'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare l'impegno della devoluzione dell'incasso per le finalità sociali, umanitarie, o di ricerca medico/scientifica dichiarate in sede di istanza.
4. L'organizzazione della manifestazione ed ogni onere e responsabilità, nei casi di cui al precedente comma, rimangono interamente in capo ai richiedenti, che rispondono personalmente del corretto uso degli impianti e del regolare afflusso e deflusso del pubblico e di tutti i servizi occorrenti per una buona riuscita dalla manifestazione.

Articolo 31 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Le tariffe dovute per lo svolgimento dell'attività sportiva annuale, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'Ente, sono corrisposte in una rata, indicativamente rata entro il mese di luglio.
2. Le modalità di pagamento delle tariffe da corrispondere al gestore degli impianti sportivi comunali sono fissate nella convenzione di gestione.
3. Le tariffe dovute per lo svolgimento dell'attività sportiva straordinaria sono corrisposte anticipatamente, al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'Ente.
4. E' facoltà dell'Amministrazione disporre il pagamento anticipato a titolo di acconto delle tariffe da parte degli assegnatari.

Articolo 32 - Canone impianti sportivi

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto della Giunta Comunale in base alla tipologia e all'importanza dell'impianto da affidarsi.

Articolo 33 - Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni per la gestione degli impianti sportivi disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione delle concessioni d'uso, è di norma pari ad anni 5.
2. Tuttavia la determinazione della durata massima della gestione rispetto a quanto esposto nel comma 1, può avvenire anche ponderando la qualità e l'importanza economica degli investimenti che costituiscono elemento di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, nonché ai fini della durata della proroga di gestione.

Articolo 34 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

1. Per le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quota associativa, che si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, il concessionario d'uso deve prevedere la presenza di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nel tempo vigente.
2. Negli impianti sportivi comunali vige il rispetto delle norme nel tempo vigenti in materia di dotazioni di sicurezza e di pronto intervento quali ad esempio i defibrillatori.

TITOLO VII – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO – RISOLUZIONE E REVOCA

Articolo 35 - Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo verrà accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Per i concessionari degli impianti sportivi a rilevanza economica e senza rilevanza economica, al momento della consegna dell'impianto verrà redatto un verbale che conterrà lo stato dell'impianto compreso l'inventario dei beni mobili.
3. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo (impianti, strutture nonché aree a verde, ove esistenti) saranno a carico del concessionario.
4. Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessita di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
5. Il concessionario e/o utilizzatore dell'impianto potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione comunale opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
8. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Le convenzioni dovranno contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 36 - Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
2. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Comunale.

3. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 37 - Norme generali sulla vigilanza e sull'uso dell'impianto sportivo – Riconsegna dell'impianto sportivo.

1. Il concessionario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, gli uffici scuola, sport, manifestazioni, e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sui concessionari della gestione.

4. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della gestione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione comunale dell'intero impianto sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni affidati e inventariati. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario/concessionario l'obbligo del risarcimento.

Articolo 38 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni.

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 689/81 e del D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, c.1, commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi nelle seguenti ipotesi:

- a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) la manutenzione ordinaria non venga effettuata con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionario e possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico;
- e) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- f) scostamento nell'applicazione all'utenza o mancata applicazione delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale;

- g) mancato rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008;
- h) perdita requisito iscrizione alla CCIAA o iscrizione CONI;
- i) inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- l) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi motivo;
- j) per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- m) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso dell'anno;
- n) per fatti o eventi contrari all'ordine pubblico;
- o) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- p) violazione del divieto di sub concessione o cessione del contratto;
- q) effettuazione di pagamenti senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla normativa vigente;
- r) ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplato che rendano impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

3. Il Comune revoca, previa formale contestazione al concessionario con preavviso di tre mesi, le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. La revoca della concessione è disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto.

5. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo del concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal concessionario al Comune.

6. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l'assegnazione di impianti.

Articolo 39 – Recesso

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di trenta giorni, da comunicarsi al concessionario tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

TITOLO VIII -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 - Rinvii.

1. Per quanto non previsto nella presente Sezione del Regolamento si rinvia:

- a) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici, alle Leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, D.P.R. 567 del 10/10/1996 e art. 90, comma 26 della L. 289 del 27/12/2001;
- b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 Legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
- c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
- d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
- e) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;
- f) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al Titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 41 - Norme transitorie in materia di impianti sportivi

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite e sino alla loro scadenza.
2. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento.